

**COMUNE DI
SOMMARIYA PERNO
(Provincia di Cuneo)**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DEL

TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

(TARES)**

Approvato con delibera di C.C. n. 15 del 29/07/2013

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 3 – Rifiuti assimilati agli urbani

Art. 4 – Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

Art. 7 – Locali ed aree oggetto della tariffa

Art. 8 – Esclusioni dall'obbligazione di conferimento

Art. 9 – Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti e per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 10 – Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 11 – Costo di gestione

Art. 12 – Determinazione e articolazione delle tariffe

Art. 13 – Periodi di applicazione del tributo

Art. 14 – Categorie di utenza

Art. 15 – Occupanti le utenze domestiche

Art. 16 – Classificazione delle utenze NON domestiche

Art. 17 – Tributo giornaliero

Art. 18 – Tributo Provinciale

Art. 19 – Scuole Statali

TITOLO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 20 – Riduzioni per utenze domestiche

Art. 21 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 22 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

TITOLO IV – RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

Art. 23 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 24 – Attività di controllo e sanzioni

Art. 25 - Accertamento

Art. 26 - Riscossione

Art. 27 - Interessi

Art. 28 - Rimborsi e compensazioni

Art. 29 – Disposizioni per l’anno 2013

Art. 30 – Contenzioso

Art. 31 – Riscossione coattiva

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Entrata in vigore del Regolamento

Art. 33 – Clausola di adeguamento

Art. 34 – Disposizioni transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, istituisce e disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, in attuazione dell'art.14 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, e del D.P.R. 27 aprile 1999, N.158, e loro successive modificazioni ed integrazioni
- 2) L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria.
- 3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge ed i regolamenti comunali vigenti.

Art.2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2) Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art.183, comma 1, lett.a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 3) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art.184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152:
 - a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
- 4) Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art.184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152:
 - a) I rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 c.c.;
 - b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) I i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) I rifiuti da attività commerciali;
 - f) I rifiuti da attività di servizio;
 - g) I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti da depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 – Rifiuti assimilati agli urbani

- 1) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "A" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
- 2) I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Art.4 – Soggetto attivo

- 1) Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art.5 – Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1) Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati ed è dovuto per la mera utilizzabilità dei locali, a nulla rilevando la mancata produzione di rifiuti urbani.
- 2) L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
- 3) In deroga al punto 2) di cui sopra si stabilisce che sono considerati esenti dal pagamento gli insediamenti abitativi dei residenti in Località Don Pietro, Sanera e Mago di questo Comune in virtù della delibera del C.C. n.10 del 23.03.2001 che già esonerava dal pagamento della Tarsu gli abitanti di tali zone poiché ubicate nei pressi della discarica e sottoposti ai disagi derivanti dagli odori molesti della stessa.

La copertura delle minori entrate correlate alle disposte esenzioni è iscritta in Bilancio al Cap. 1900 "Oneri per agevolazioni TARES".

Art.6 – Soggetti passivi e responsabili dell' obbligazione tributaria

- 1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
- 2) Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3) In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5) Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) Per le UTENZE DOMESTICHE, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare;
 - b) Per le UTENZE NON DOMESTICHE, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido, con i soci.

Art.7 – Locali ed aree oggetto della tariffa

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) Tutti i *locali*, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) Le *aree scoperte*, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie;
 - c) Le *utenze domestiche*, ovvero le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) Le *utenze non domestiche*, ovvero le restanti superfici tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere:

Art.8 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1) Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri

Art.9 – Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti e per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) Centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione ed alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- c) Locali ed aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- d) Tutti gli spazi con altezza inferiore o uguale a m.1,50;
- e) Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportive, ferma restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
- f) Fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g) Gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- h) Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- i) Le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- j) Le aree inutilizzate come depositi di veicoli da demolire.

Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione ed essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

- 2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
 - a) Sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) Sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le sale di aspetto.
- 3) Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- 4) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011.
- 5) Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:
 - a) sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dell'area di servizio e dal lavaggio;
 - b) sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

Inoltre sono escluse dal campo di applicazione della normativa le seguenti sostanze:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;

- d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali
 - g) le acque di scarico
 - h) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizozie
- 6) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
- 7) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre gli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art.10 – Superficie degli immobili

- 1) La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2) Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art.9 bis, del D.L. n.201/2011, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23.3.1998, n.138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L.27.7.2000, n.212.
- 3) Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m.1,50.
- 4) La superficie complessiva è arrotondata al mq. superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al mq. inferiore.
- 5) Per i distributori di carburante sono di regola soggetti al tributo i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

TITOLO III – TARIFFE E MODALITA' APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art.11 – Costo di Gestione

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- 2) I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi approvato dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Art.12 – Determinazione e Articolazione delle Tariffe

- 1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con delibera del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del Bilancio di previsione relativo alla stessa annualità ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. La tariffa è composta:
 - a) Da una quota fissa
 - b) Da una quota variabile come meglio precisate ai successivi commi 3 e 4.
- 3) La tariffa per le utenze domestiche è determinata:
 - a) Per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158;
 - b) Per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999 N.158.
- 4) La tariffa per le utenze NON domestiche è determinata:
 - a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta., calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158;
 - b) Per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4., Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.
- 5) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4 , sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
- 6) Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo dovute e non versate.

Art. 13 – Periodi di applicazione del tributo

- 1) Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali od aree.
- 2) L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione.
- 3) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Art.14 – Categorie di utenza

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, N.158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
 - a) Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

Art.15 – Occupanti le utenze domestiche

- 1) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti in :
 - a) Domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Devono essere anche dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma sono dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi l'anno come colf e badanti. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
 - b) Domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a tre.

Art.16 – Classificazione delle utenze non domestiche

- 1) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158. Le categorie di contribuenza sono individuate nell'ALLEGATO B del presente regolamento.
- 2) L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
- 3) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

- 4) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

Art.17 – Tributo giornaliero

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 5) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 6) Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per il tributo annuale.

Art.18 – Tributo Provinciale

- 1) Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art.19, del D.L. 30 dicembre 1992, n.504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione sui servizi indivisibili.

Art.19 – Scuole statali

- 1) Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art.33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n.248.
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

TITOLO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 20 – Riduzioni per le utenze domestiche

- 1) Per le abitazioni situate al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, la tariffa è applicata, nella quota fissa e nella quota variabile, in misura non superiore al 40% (es. Località Cossola – Località Riorda)
- 2) Per le abitazioni delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale e per quelle che vengono occupate o detenute in modo limitato e discontinuo per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al 25 per cento.

Art.21 – Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio

- 1) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo.

Art.22 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

- 1) Qualora si rendessero applicabili più riduzioni od agevolazioni in capo al medesimo contribuente, è fatto divieto di procedere al loro cumulo e verrà applicata quella più favorevole allo stesso.

TITOLO IV – RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

Art.23 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

- 1) I soggetti individuati all'art. 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:
 - a) Ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) Si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato
 - c) Si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
- 2) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La dichiarazione deve contenere:
 - a) Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) Per le utenze di soggetti non residenti i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) L'ubicazione, specificando anche il numero civico, i dati catastali dei locali e delle aree
 - d) La superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree
 - e) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione
 - f) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
La dichiarazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) I dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale, società , ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale)
 - b) I dati identificati del responsabile o legale rappresentante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale)
 - c) L'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali
 - d) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.
 - e) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni
- 3) La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
 - 4) Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
 - 5) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
 - 6) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
 - 7) Le dichiarazioni già presentate conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 24 – Attività di controllo e sanzioni

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art.1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
- 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l' accesso ai locali ed aree assoggettabili tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 4) Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n.138.

In caso di mancato versamento di una o più rate alla date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

Art.25 – Accertamento

- 1) L' omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
- 2) L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

Art.26 – Riscossione

- 1) Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
- 2) I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell'art.14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.
- 3) Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze, le somme indicate nell'invito di pagamento e notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 27 - Interessi

- 1) Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
- 2) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art.28 – Rimborsi e compensazione

- 1) La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
- 2) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

- 3) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
- 4) Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal Contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

Art. 29 – Disposizioni per l'anno 2013

- 1) La riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è affidata, fino al 31 dicembre 2013, al soggetto che, alla data del 31 dicembre 2012 svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 2) Per l'anno 2013, in considerazione di quanto disposto con delibera del C.C. N.11 del 22.05.2013, adottata ai sensi del D.L. 35/2013, con la terza rata, a conguaglio, con scadenza 30 novembre, si provvederà al conguaglio definitivo dell'ultima rata TARES per l'anno 2013.

Art.30 – Contenzioso

- 1) Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.12.1992, n.546 e s.m.i..

Art.31 – Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n.602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639/1910, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art.53 del Decreto Legislativo n.446/1997.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art.32 – Entrata in vigore del regolamento

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.
- 2) Ai sensi dell'art.14, comma 46, del D.L. n.201/2011, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.

Art.33 – Clausola di adeguamento

- 1) Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

Art. 34 – Disposizioni transitorie

- 1) Il Comune o l'Ente eventualmente competente, continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
- 2) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO “A” --- Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento, le seguenti sostanze:

- Rifiuti di carta, cartone e similari
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo
- Imballaggi primari
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, flogli di carta, plastica, cellophane, casse, cassette, pallets
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero
- Paglia e prodotti di paglia
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- Feltri e tessuti non tessuti
- Pelle e simil – pelle
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- Imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe
- Manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- Nastri abrasivi
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
- Accessori per l'informatica

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art.2, lett.g), DPR n.254/2003, anche i seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private:

- I rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie
- I rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- La spazzatura;
- Indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il deterntore intende disfarsi;
- I rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- I gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni e le sacche utilizzate per le urine.

ALLEGATO "B" – Categoria di utenza

Utenze NON DOMESTICHE

Classe	Descrizione della classe
1	Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie e studi professionali
9	Banche e istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianale di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

Utenze DOMESTICHE

Utenze domestiche con 1 componente
Utenze domestiche con 2 componenti
Utenze domestiche con 3 componenti
Utenze domestiche con 4 componenti
Utenze domestiche con 5 componenti
Utenze domestiche con 6 componenti ed oltre